

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1153

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della pubblica istruzione

(JERVOLINO RUSSO)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(ANDREATTA)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

**col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali**

(CIAURRO)

e col Ministro per gli affari sociali

(BOMPIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1993

**Riordinamento degli esami di maturità, abolizione degli
esami di riparazione ed interventi compensativi**

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della struttura e della funzione degli esami di maturità si è imposto ormai da tempo con il maturare della consapevolezza che la disciplina transitoria del 1969 (decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119) sia venuta perdendo di validità.

In effetti, i risultati concreti che si sono riscontrati nella pratica esperienza, maturata in quasi venticinque anni di applicazione della normativa citata, non hanno corrisposto, per alcuni aspetti, alle originarie intenzioni, che erano quelle di svincolare l'esame da un modello troppo rigido, volto piuttosto ad un accertamento minuzioso di cognizioni astrattamente acquisite che alla valutazione della complessiva personalità dei candidati e delle loro attitudini potenziali.

Pertanto, il problema è oggi quello di rendere più coerente ed ampio il progetto allora avviato, che d'altra parte, per esplicita enunciazione del legislatore, era concepito come sperimentale.

La funzione di sperimentazione così attribuita alla disciplina del 1969 sollecita conseguentemente nuovi interventi di riordinamento che tengano conto della lunga verifica effettuata in questi anni.

Per altro verso non si può non tener conto dell'evoluzione delle esigenze che ha accompagnato lo sviluppo storico della nostra società.

La stagione è ora profondamente mutata. La complessità, o l'ipercomplessità come si dice da taluno, che connota i processi sociali e produttivi richiede il riorientamento dell'istruzione verso obiettivi formativi altrettanto complessi, obiettivi per il cui raggiungimento è necessario ridefinire la duplice valenza propria degli esami di maturità, quale canale di accesso, da una

parte, alla formazione post-secondaria ed universitaria e, dall'altra, ai sistemi esterni alla scuola e cioè ai sistemi della produzione e delle professioni.

I punti critici di maggiore rilevanza pratica appaiono essere due: *a)* la struttura ed il numero delle prove di esame; *b)* la composizione delle commissioni esaminatrici.

Quanto al primo punto, si pone l'esigenza di definire una griglia di prove tale da attivare segnali non indeterminati circa il grado di approssimazione raggiunto dai candidati rispetto agli obiettivi didattici e formativi propri degli indirizzi di studio seguiti e circa il diverso atteggiarsi della personalità complessiva di ciascuno dei candidati stessi rispetto alle ulteriori scelte da compiere.

In proposito l'innovazione più importante, che il disegno di legge qui proposto intende introdurre, è quella che affianca alle due prove scritte tradizionali una terza prova con struttura più articolata e flessibile, consistente nella trattazione sintetica di argomenti o nella risposta a quesiti attinenti agli insegnamenti dell'ultimo anno di corso, con un'apertura di contenuti ad un ampio orizzonte pluridisciplinare. Nei corsi di studi di istruzione tecnica, professionale ed artistica detta prova può essere sostituita dallo svolgimento di un'attività progettuale o esecutiva.

Peraltro, non è soltanto l'articolazione dei contenuti che caratterizza peculiarmente la terza prova, bensì anche la scelta degli argomenti relativi da parte di ciascuna commissione e non da parte del Ministro - che sceglie invece gli argomenti delle due prime prove scritte - volendosi così radicare un momento della complessa verifica alla concreta esperienza formativa che ogni istituzione scolastica è chiamata a determi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nare nell'esercizio della propria autonomia didattica.

Anche il colloquio viene ad acquisire una valenza più ampia, estendendosi a tutte le materie dell'ultimo anno di corso ed alla discussione delle varie esperienze formative condotte nella scuola.

Quanto al secondo punto, l'esigenza di maggiore rilievo è apparsa quella di assicurare che la composizione della commissione risponda ad una nuova prospettiva in cui collocare la valutazione.

Il problema è quello di definire un punto di equilibrio tra la funzione «neutra» della commissione, da un lato, e, dall'altro, il compito che le deve essere proprio di compiere una lettura puntuale della biografia scolastica di ciascun candidato.

Le norme del 1969 hanno compiuto un tentativo in tal senso, sia prevedendo che della commissione, pur esterna alla scuola, facesse parte un membro interno, appartenente alla stessa classe che ha curato la preparazione dei candidati, sia stabilendo che, nella valutazione finale, si tenga conto del *curriculum* degli studi e di ogni altro elemento posto a disposizione della commissione stessa.

L'esperienza ha dimostrato tuttavia che la soluzione sinora attuata non riesce a contemperare adeguatamente le due esigenze; in effetti l'efficacia dei giudizi si basa anche sulla continuità del processo valutativo, che comincia ben prima degli esami di maturità, e sulla continuità della memoria che di esso hanno soltanto coloro che hanno seguito la formazione dei giovani.

Il presente disegno di legge si sforza conseguentemente di dare più compiuta espressione a quell'istanza di equilibrio, già ben presente al legislatore del 1969.

Da qui la scelta di strutturare la commissione in modo che sia realizzata una presenza articolata di docenti delle classi frequentate dai candidati. In effetti, per ogni due classi viene costituita una commissione, i cui componenti sono scelti fra i docenti delle classi stesse, mentre la presidenza è affidata ad un membro esterno. Ai fini di tale abbinamento ciascuna classe degli istituti legalmente riconosciuti è ag-

gregata ad una classe di istituto statale, o viceversa.

Possono essere sede di esame sia gli istituti statali, sia gli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti.

Conseguentemente il disegno di legge si preoccupa di rendere più coerenti i requisiti strutturali prescritti per il riconoscimento legale delle ultime classi, prevedendo che il riconoscimento stesso può essere concesso soltanto quando esse siano parte di un corso completo.

L'intento che si vuole perseguire con le innovazioni introdotte nella struttura della commissione esaminatrice trova ulteriore esplicazione nella previsione di un meccanismo in cui si configura una forma nuova di valutazione, quella del cosiddetto credito scolastico, che si basa su uno spettro valutativo più ricco rispetto a quello risultante dai valori meramente numerici dei punteggi conseguiti, nel corso degli anni, nelle varie materie d'insegnamento, per prendere invece in considerazione, nella sua organicità, tutto lo sviluppo della precedente vicenda formativa dell'alunno.

Dai tratti essenziali della disciplina che qui si propone è agevolmente deducibile la filosofia di insieme che vi è sottesa. Il proposito è quello di sviluppare, come si è già detto, alcune linee fondamentali della normativa transitoria del 1969, per ricondurre le modalità di verifica all'interno del concreto processo formativo, di cui gli esami di maturità debbono porsi come completamento.

Un'altra preoccupazione di cui il disegno di legge si dà carico è quella di adeguare il modello dell'esame di maturità ai modelli europei.

In proposito appare ovvio che l'intento non è di imitarne il complessivo assetto strutturale, posto che questo è strettamente dipendente dagli ordinamenti peculiari che l'istruzione secondaria superiore ha in ciascun Paese. Si tratta bensì di assumerne alcuni criteri di funzionalità, che possano rendere i nostri *standard* di valutazione comparabili con quelli di altri Paesi. Il che trova riscontro nello sforzo, che si compie con il presente disegno di legge, di definire

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nuove tecniche di accertamento delle capacità acquisite dall'alunno, aggiungendo agli strumenti propri della tradizione scolastica italiana, basati sostanzialmente sullo svolgimento di «temi» monografici, su traduzioni e sulla soluzione di problemi matematici, prove d'esame con diverso impianto, com'è il caso per la terza prova pluridisciplinare, la quale accoglie suggestioni presenti negli ordinamenti di altri Paesi europei.

Altro punto rilevante è quello dell'abolizione degli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

Anche qui non si tratta di scegliere un criterio di maggiore permissività nel passaggio da una classe a quella successiva, bensì di mettere a punto meccanismi più idonei a sostenere il reale processo di formazione degli alunni che si trovino in situazioni di difficoltà di apprendimento per una o più materie.

A tal fine è necessario rendere possibile una valutazione precoce delle predette situazioni di difficoltà, quando esse emergano sin dai primi mesi dell'anno scolastico.

La rilevazione non può peraltro ridursi al momento di una neutrale ricognizione, ma deve proiettarsi nell'impegno a definire idonei interventi educativi e didattici attraverso anche l'effettuazione di eventuali corsi supplementari specifici.

Il disegno di legge è articolato in maniera da predeterminare, con norme primarie, soltanto i tratti fondamentali del nuovo ordinamento.

I dettagli normativi sono invece ricondotti nell'ambito di una disciplina regolamentare, secondo l'indirizzo ormai affermatosi, in base al quale vanno assicurati, negli assetti normativi, spazi adeguati di flessibilità, con una più equilibrata ripartizione della produzione normativa tra strumento legislativo e strumento regolamentare. Detto indirizzo risulta, d'altra parte, ormai codificato dalla legge 23 agosto 1983, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il disegno di legge è formato da 16 articoli.

I loro contenuti fondamentali sono stati sopra richiamati. Appare quindi qui sufficiente indicare sommariamente l'oggetto di ciascuno di essi.

L'articolo 1 determina natura e finalità degli esami di maturità, tentando una sintesi dei suoi aspetti di valutazione complessiva della personalità del candidato e di valutazione specifica degli obiettivi formativi da lui raggiunti. L'articolo mantiene poi l'unicità della sessione di esame.

L'articolo 2 stabilisce i requisiti soggettivi di ammissione dei candidati.

L'aspetto più importante è quello che riguarda i cittadini di Paesi della Comunità economica europea e di Paesi extracomunitari, per i quali il disegno di legge tiene conto dell'evoluzione degli ordinamenti a livello internazionale e nazionale.

L'articolo mantiene, fra l'altro, l'abbreviazione per merito del percorso scolastico.

L'articolo 3 definisce i meccanismi di ammissione degli esami: scrutinio di ammissione per gli alunni degli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti; prova preliminare per gli altri.

L'articolo 4 detta le modalità per l'assegnazione dei candidati ai vari istituti sede di esame, secondo un intento di razionalizzazione volta all'equilibrata distribuzione dei candidati stessi.

Dei principi che ispirano l'articolo 5 (credito scolastico), l'articolo 6 (prove di esame) e l'articolo 10 (commissione di esame) si è detto sufficientemente nella parte generale della presente relazione illustrativa, nella quale sono state delineate anche le ragioni che motivano l'abolizione degli esami di riparazione, disposta dall'articolo 14, che definisce anche i correlativi interventi compensativi. L'abolizione riguarda anche la seconda sessione degli esami finali della scuola magistrale e degli esami di licenza di maestro d'arte, come stabilisce l'articolo 13.

L'articolo 7, nello stabilire che gli esami di maturità si svolgono in lingua italiana, detta disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per le scuole delle località ladine.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli articoli 8 e 9 riguardano le varie fasi della valutazione dei candidati. Il punteggio complessivo è composto da un massimo di 10 punti per il credito scolastico, di 30 punti per le prove scritte e di 20 punti per il colloquio.

L'articolo 11 rende più rigorosi i requisiti per il riconoscimento legale delle ultime classi.

L'articolo 12 detta norme attuative delle disposizioni che la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) reca in materia di accertamenti scolastici degli alunni con *handicap*, con riferimento, in particolare, alle prove equipollenti che possono eventualmente sostituire le prove normali ed ai tempi più lunghi consentiti per l'effettuazione delle prove scritte e grafiche.

È qui utile precisare che le prove equipollenti possono diversificarsi da quelle normali in quanto svolte con mezzi diversi (ad esempio, *computer*, macchine da scrivere, eccetera) o in modi diversi (ad esempio, la prova è tradotta in quesiti con alcune possibili risposte) o, infine, con contenuti culturali e professionali differenti.

Comunque, le relative modalità concrete potranno essere individuate con il regolamento e, per gli aspetti organizzativi, con l'ordinanza di cui all'articolo 15 del disegno di legge.

L'articolo 15 prevede per l'appunto che la disciplina fondamentale sugli esami di maturità sia completata con norme regolamentari, mentre affida la definizione delle modalità organizzative ad un'ordinanza annuale.

L'articolo 16 fa decorrere l'applicazione delle nuove disposizioni dall'anno scolastico successivo a quello della loro entrata in vigore. Esso provvede inoltre alla definizione degli aspetti finanziari.

Come risulta dalla relazione tecnica il riordinamento proposto non comporta alcun onere aggiuntivo; anzi produce economie.

Ciò in conseguenza della nuova composizione delle commissioni esaminatrici, composizione che elimina gli oneri relativi ai compensi ed ai trattamenti di missione un tempo dovuti ai commissari esterni.

Una parte delle economie realizzate viene peraltro destinata, come appare doveroso, a finanziare le attività volte a sostenere il processo di formazione degli alunni che si trovino in situazioni di difficoltà di apprendimento per una o più materie.

Si opera così una ristrutturazione delle finalizzazioni secondo cui è indirizzata la spesa, in modo da ottenere una migliore qualità del servizio; ciò con lo spostamento di una parte della spesa stessa dal momento della valutazione al momento della preliminare sollecitazione di più compiuti obiettivi formativi.

RELAZIONE TECNICA

RIORDINAMENTO DEGLI ESAMI DI MATURITÀ

Si individua la presenza del solo Presidente esterno e, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ad ogni commissione di esame è assegnato un numero di candidati che, di norma, non può essere inferiore a 50 e superiore a 60 unità. Il numero medio di candidati viene individuato, pertanto, in 55.

Numero candidati	530.000 circa
Numero commissioni	9.600 circa
Numero medio candidati per commissione	55

Calcolo dei costi e delle economie:

indennità di missione e rimborso spese al presidente (previsione media)	L.	5.000.000
compenso presidente	»	805.400
<i>Compenso totale Presidente ...</i>	L.	5.805.400
compenso totale commissari interni lire 531.000 (1 commissario) × 9 (*) (numero medio commissari per commissioni)	»	4.779.000
COSTO TOTALE SINGOLA COMMISSIONE ...	L.	10.584.400
Costo per circa 9.600 commissioni	L.	101.610.240.000
Articolo 3, comma 2 (**)	»	400.000.000
Articolo 11, comma 5 (***)	»	500.000.000
<i>Costo totale ...</i>	L.	102.510.240.000

(*) Il numero medio indicato tiene conto del numero dei docenti interessati alla formazione delle commissioni, avuto riguardo alle diverse tipologie di Istituti (istruzione classica, scientifica e magistrale, istruzione tecnica, istruzione professionale e istruzione artistica).

(**) Con riferimento all'articolo 3, comma 2 (colloquio per accertare la preparazione dei candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), si prevede una spesa di 400 milioni.

(***) Con riferimento all'articolo 12, comma 5 (partecipazione, quale membro aggregato, del docente per le attività di sostegno), si prevede una spesa di 500 milioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Previsione di spesa nel bilancio 1992 per 7.788	
commissioni	» 169.350.000.000
	<hr/>
ECONOMIA DERIVANTE DAL NUOVO ORDINAMENTO ...	L. 66.839.760.000
	<hr/> <hr/>

individuabile in lire 67.000.000.000 circa.

Art. 14.

(Abolizione degli esami di riparazione ed interventi compensativi)

Per la stima degli oneri derivanti dall'introduzione del nuovo ordinamento, che prevede l'abolizione degli esami di riparazione ed interventi compensativi nel corso o alla fine dell'anno scolastico, occorre partire dal dato relativo al numero degli alunni rimandati nell'anno scolastico 1991-92, pari a 654.955.

Il numero totale sopraindicato dovrà, presumibilmente, essere incrementato del 10 per cento, in quanto si stima che a tale percentuale corrisponda il numero degli alunni, che sono stati promossi pur avendo necessità di interventi compensativi almeno in una materia.

Il numero totale degli alunni destinatari degli interventi può pertanto stimarsi in circa 700.000.

La durata degli interventi compensativi può individuarsi in 20 ore di impegno da parte di ciascun docente interessato.

Le aggregazioni degli alunni si individuano in almeno 15 unità. Conseguentemente si otterranno circa 47.000 aggregazioni (700.000/15).

Si prevede la presenza media di 3 docenti per aggregazione, per un numero totale di docenti pari a $47.000 \times 3 = 141.000$.

Le 20 ore di impegno dei docenti sono compensate con il costo corrispondente all'ora eccedente l'orario d'obbligo pari a lire 32.600, con un compenso totale di lire 652.000.

Il costo totale degli interventi compensativi può, pertanto, quantificarsi in lire 91.932.000.000 circa (numero dei docenti interessati $141.000 \times$ costo ore eccedenti l'orario d'obbligo lire 652.000).

**PROSPETTO DELLE ECONOMIE
E DEGLI ONERI DERIVANTI DAL NUOVO ORDINAMENTO***(importi in miliardi di lire)*

	A N N I		
	1994	1995	1996
Utilizzo dell'accantonamento	26,08	26,08	26,08
Oneri derivanti dalla abolizione degli esami di riparazione	92	92	92
Economie derivanti dal riordinamento degli esami di maturità	67	67	67

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Finalità)

1. L'esame di maturità ha come fine l'accertamento del grado di formazione complessiva del candidato anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi culturali generali e specifici propri del corso di studi seguito.

2. L'esame di maturità è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale.

Art. 2.

(Requisiti soggettivi di ammissione all'esame)

1. Possono chiedere di sostenere gli esami di maturità:

a) gli alunni degli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso;

b) coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di inizio delle prove d'esame ed abbiano assolto all'obbligo di istruzione o in scuole italiane o in scuole appartenenti a Paesi della Comunità economica europea o, a condizione di reciprocità, in scuole appartenenti a Paesi extracomunitari;

c) coloro che abbiano compiuto il ventitreesimo anno di età alla data di inizio delle prove di esame, purchè, se cittadini di Paesi extracomunitari, siano residenti in Italia.

2. Possono chiedere di essere ammessi all'esame anche gli alunni degli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti che, al termine del penultimo anno di corso, abbiano riportato, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, la votazione di non meno di otto decimi in

ciascuna materia compresa nel piano di studi. Col regolamento di cui all'articolo 15 il Ministro della pubblica istruzione individua i corsi di studio la cui struttura esclude la possibilità dell'abbreviazione.

Art. 3.

(Condizioni di ammissione)

1. L'ammissione dei candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), è disposta dal consiglio di classe, con deliberazione motivata, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La valutazione è espressa mediante l'attribuzione di voti sul profitto conseguito in ciascuna materia e si conclude con il giudizio positivo o negativo di ammissione.

2. L'ammissione dei candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), è subordinata al superamento di una prova preliminare consistente in un colloquio inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi relativo all'ultima classe per la quale siano in possesso della promozione o della idoneità e dal piano di studi degli anni successivi.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i corsi di studio per i quali è indispensabile che le prove preliminari comprendano esercitazioni grafiche, scritto-grafiche o pratiche.

4. I candidati in possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore o di promozione o idoneità a classi di un corso diverso da quello cui si riferisce l'esame di maturità sono esonerati dal sostenere le prove preliminari sulle materie che, nel corso di provenienza, siano caratterizzate da programmi di insegnamento omogenei a quelli del corso prescelto.

5. Per i candidati di cui all'articolo 2, comma 2, l'ammissione agli esami di maturità è deliberata dal consiglio di classe, a maggioranza di due terzi, al termine dello scrutinio di promozione all'ultima classe.

Art. 4.

(Determinazione delle sedi di esame)

1. Possono essere sede di esame gli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti.

2. I candidati che non appartengono agli istituti di cui al comma 1 sostengono le prove preliminari e le prove d'esame in un istituto statale o pareggiato avente sede, ove possibile, nella provincia di residenza. L'istituto è indicato dal provveditore agli studi secondo i criteri e le modalità che, per l'equilibrata distribuzione dei candidati, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con l'ordinanza di cui all'articolo 15, comma 2.

3. Ad ogni commissione di esame è assegnato un numero di candidati che, di norma, non può essere inferiore a cinquanta e superiore a sessanta unità.

Art. 5.

(Credito scolastico)

1. La commissione d'esame, prima dell'inizio delle prove, esamina la documentazione relativa alla carriera scolastica di ciascun candidato e procede alla sua valutazione complessiva mediante l'attribuzione di un punteggio in decimi. Detta valutazione si basa, per gli alunni che hanno frequentato l'intero corso, sul profitto riguardato con riferimento ai progressi compiuti nell'arco dell'intero corso, tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica e l'impegno nella partecipazione alla vita e alle iniziative della scuola; per i candidati ammessi agli esami in base a prove preliminari, la valutazione si basa sui risultati delle prove stesse e sui dati relativi alla formazione personale emergenti dalla documentazione prodotta.

Art. 6.

(Prove d'esame)

1. L'esame di maturità consta di tre prove scritte e di un colloquio.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un argomento scelto dal candidato fra quattro proposti, di cui uno almeno a carattere letterario.

3. La seconda prova scritta verte su una delle materie caratterizzanti ciascun corso di studi, per le quali l'ordinamento vigente preveda verifiche scritte. Essa può avere anche carattere grafico o scritto-grafico.

4. La terza prova ha carattere pluridisciplinare e consiste nella trattazione sintetica di argomenti o nella risposta a quesiti attinenti agli insegnamenti dell'ultimo anno di corso; nei corsi di studi di istruzione tecnica, professionale e artistica la terza prova può essere sostituita dallo svolgimento di una attività progettuale o esecutiva.

5. Gli argomenti relativi alle prime due prove scritte sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione; gli argomenti relativi alla terza prova scritta sono scelti da ciascuna commissione immediatamente prima dell'inizio della prova.

6. Il colloquio verte sui contenuti delle materie dell'ultimo anno di corso e su questioni e temi che siano stati approfonditi anche attraverso ricerche ed esperienze compiute sotto la guida dei docenti; è assicurata in ogni caso la possibilità del candidato di approfondire gli argomenti che hanno formato oggetto delle prove scritte. Per l'educazione fisica, la prova è limitata alla discussione dei soli profili teorici di tale insegnamento.

7. I candidati che, per motivi di salute o per gravi motivi di famiglia, si trovino nell'impossibilità di partecipare allo svolgimento delle prove scritte possono sostenere prove suppletive secondo le modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con l'ordinanza di cui all'articolo 15, comma 2.

Art. 7.

(Lingua d'esame)

1. Gli esami di maturità si svolgono in lingua italiana.

2. Nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca o slovena le prove ed il colloquio sono svolti nella rispettiva lingua. Il Mini-

stero provvede alla traduzione, nelle rispettive lingue d'insegnamento, degli argomenti da esso predisposti. Nelle scuole delle località ladine gli esami sono svolti in lingua italiana o in lingua tedesca, secondo l'ordinamento vigente.

3. Nelle scuole della Valle d'Aosta il candidato deve sostenere, oltre alle altre prove, una prova scritta in lingua francese, mirante ad accertare le capacità espressive in tale lingua e consistente nella trattazione di un tema scelto dal candidato stesso fra quattro che gli vengono proposti, con riguardo anche all'ambiente naturale, culturale e socio-economico della Valle. Le restanti prove d'esame sono svolte in lingua italiana o in lingua francese secondo l'ordinamento vigente in conformità dell'articolo 39 dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

4. Nelle scuole della provincia di Bolzano il candidato deve sostenere, oltre alle altre prove, una prova scritta riferita all'insegnamento della seconda lingua, ovvero, per le scuole delle località ladine, una prova scritta in quella delle due lingue, italiana o tedesca, che sia diversa dalla lingua in cui il candidato abbia svolto le altre prove scritte. La prova scritta di cui al presente comma mira ad accertare le capacità linguistico-espressive del candidato nella lingua oggetto della prova e consiste nella trattazione di un tema scelto tra quattro che gli vengono proposti.

Art. 8.

(Valutazione delle prove d'esame)

1. La commissione di esami provvede collegialmente alla revisione degli elaborati ed esprime la valutazione definitiva sulla base delle proposte avanzate dai docenti competenti nella materia. Per la valutazione complessiva delle tre prove scritte la commissione d'esame dispone di trenta punti.

2. Il colloquio si svolge alla presenza della commissione, che ne valuta collegialmente i risultati. Per tale valutazione la commissione dispone di venti punti.

Art. 9.

(Valutazione finale)

1. A conclusione dell'esame di maturità la commissione assegna un voto finale complessivo, espresso in sessantesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti per il credito scolastico, per le prove scritte e per il colloquio.

2. Superano gli esami di maturità i candidati che abbiano riportato un voto finale complessivo non inferiore a trentasei sessantesimi.

3. Se il punteggio complessivo, risultante dalla somma di cui al comma 1, è compreso tra cinquantasette e sessanta e tra cinquantanove e sessanta, la commissione, in presenza di ottimi risultati nelle prove d'esame, può deliberare, all'unanimità, l'attribuzione del punteggio massimo.

4. Per i candidati che abbiano riportato un credito scolastico massimo e risultati di eccezionale rilievo nelle prove d'esame, la commissione stessa può deliberare all'unanimità che nel diploma di maturità sia trascritta una speciale menzione.

Art. 10.

(Commissione d'esame)

1. Per ogni due classi è costituita una commissione d'esame. Ciascuna classe degli istituti legalmente riconosciuti è aggregata ad una classe di istituto statale o viceversa. I componenti sono scelti, a rotazione, per metà tra i docenti dell'una delle due classi e per l'altra metà tra i docenti dell'altra. La rotazione, riferita alle discipline d'insegnamento o gruppi di discipline oggetto di esame, ha luogo secondo i criteri stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 15, comma 1.

2. Qualora le discipline di insegnamento o gruppi di discipline siano in numero dispari, il numero dei docenti è aumentato di una unità.

3. Se gli abbinamenti non possono coprire tutte le classi, la commissione è compo-

sta, per ciascuna classe non abbinata, per metà dai docenti della classe e per l'altra metà da docenti dell'istituto non impegnati in altre commissioni giudicatrici di esami di maturità.

4. Alla sostituzione dei docenti che per gravi motivi non possono svolgere i compiti di componente della commissione di esame si provvede con le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 15, comma 1.

5. Il presidente è scelto tra i presidi di ruolo di istituti di istruzione secondaria superiore statali e pareggiati, tra i docenti di ruolo degli istituti medesimi con almeno sette anni di servizio effettivo nel ruolo, purchè non siano impegnati in qualità di componenti della stessa o di altra commissione di esame, e tra i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo.

6. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 5, il presidente è scelto tra i presidi e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore a riposo e tra i ricercatori universitari confermati.

7. Ai presidenti delle commissioni d'esame è corrisposto il compenso previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

(Riconoscimento legale delle ultime classi)

1. Per le ultime classi degli istituti di istruzione secondaria superiore il riconoscimento legale può essere concesso soltanto quando esse siano parte di un corso completo, quinquennale o quadriennale a seconda che si tratti di istituti ad ordinamento quinquennale, ovvero, di istituti ad ordinamento quadriennale.

Art. 12.

(Candidati che hanno seguito programmi semplificati)

1. Gli alunni portatori di *handicap*, che hanno seguito programmi semplificati e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

differenziati negli anni precedenti e sono stati ammessi all'ultimo anno di corso senza attribuzione di voti, sono ammessi all'esame di maturità sulla base di un giudizio del consiglio di classe, volto a valutare se l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi didattici previsti dai programmi generali d'insegnamento.

2. I candidati esterni con *handicap*, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono tenuti a presentare all'istituto, presso il quale dovranno sostenere l'esame di maturità, il piano di studi seguito, che viene valutato in sede di prove preliminari.

3. Gli esami di maturità sono sostenuti secondo il piano di studi presentato.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 15, comma 2, stabilisce, per gli alunni con *handicap*, prove equipollenti alle prove scritte o grafiche e tempi più lunghi per la loro effettuazione, qualora ciò sia richiesto dalla natura dell'*handicap*.

5. Ai fini di cui al presente articolo, la commissione di esame è integrata con la partecipazione, quale membro aggregato, del docente per le attività di sostegno, ove nominato.

Art. 13.

(Esami finali nella scuola magistrale ed esami di licenza di maestro d'arte)

1. Gli esami finali nella scuola magistrale e gli esami di licenza di maestro d'arte si svolgono in unica sessione annuale.

Art. 14.

(Abolizione degli esami di riparazione ed interventi compensativi)

1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono aboliti gli esami di riparazione.

2. A conclusione del primo scrutinio trimestrale o quadrimestrale il consiglio di

classe convoca, unitamente ai genitori, gli alunni il cui profitto sia risultato insufficiente in una o più materie, per individuare gli interventi più idonei per consentire agli alunni stessi di reinserirsi utilmente nello svolgimento della programmazione didattica della propria classe. Sulla base di quanto emerso dal colloquio, il consiglio di classe formula proposte in ordine agli interventi educativi e didattici necessari ed ai tempi ed alle modalità della effettuazione di eventuali corsi compensativi.

3. Il collegio dei docenti, tenuto conto dell'insieme delle proposte pervenute dai vari consigli di classe, definisce il programma degli interventi, prevedendo anche forme flessibili di aggregazione, in gruppi con obiettivi formativi omogenei, degli alunni appartenenti a più classi, riferendone al consiglio di istituto per l'adozione delle necessarie determinazioni organizzative e finanziarie.

4. Gli interventi possono essere svolti, oltre che in corso d'anno, anche al termine dell'anno scolastico o all'inizio di quello successivo.

5. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, i tempi ed i criteri generali di organizzazione degli interventi previsti dal presente articolo.

Art. 15.

(Regolamento)

1. Con proprio decreto da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per l'esecuzione delle disposizioni recate dalla presente legge e per gli adattamenti richiesti dalle sperimentazioni attuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

2. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, i tempi e le modalità organizzative dell'esame di maturità.

Art. 16.

(Norma finale)

1. Le disposizioni recate dalla presente legge hanno applicazione a partire dall'anno scolastico successivo a quello della sua entrata in vigore.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 92.000 milioni, a decorrenza dall'anno 1994, si provvede quanto a lire 26.080 milioni utilizzando parte delle proiezioni, per gli anni 1994 e 1995, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire 65.920 milioni, utilizzando parte delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai sensi del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1993:

- a) capitolo 2204 per lire 23.744.435.000;
- b) capitolo 2402 per lire 27.247.712.000;
- c) capitolo 2408 per lire 11.677.591.000;
- d) capitolo 2605 per lire 1.693.250.000;
- e) capitolo 2602 per lire 1.557.012.000.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.